



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 66 DEL 12.04.2019**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA**

**Oggetto: procedura di affidamento della fornitura di “Apparecchiature Multifunzione A3 Monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni” per il noleggio di Fotocopiatrici Multifunzione per le esigenze dell’Ufficio Centralizzato Espropri – CIG Z3E28073FD.**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

**Vista** l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

**Visto** il DPCM 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila, nella persona dell’Ing. Raniero Fabrizi, dal 03.03.2016 al 31.12.2018;

**Considerato** che in data 20 novembre 2018 l’Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Vista** l'intesa del 18 gennaio 2013 con la quale i titolari degli Uffici Speciali della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere hanno costituito l'Ufficio Centralizzato Espropri (U.C.E.) preposto alla *"cura del procedimento ed alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti inerenti le procedure espropriative di competenza dei comuni"* finalizzate al superamento dell'emergenza e *"sino alla definizione di tutti i procedimenti espropriativi e di occupazione incardinati a seguito del sisma del 2009"*;

**Considerato** che l'U.C.E. costituisce una unità operativa autonoma così come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"* attivata e regolamentata mediante convenzione libera e spontanea ex art. 30 del T.U. 267 del 18 agosto 2000;

**Richiamata** la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016);

**Richiamate** le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

**Atteso** che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

**Dato atto** che è giunto a scadenza il contratto di noleggio di n. 2 Fotocopiatrici Multifunzione, previste dalla Convenzione Consip *"Apparecchiature Multifunzione 24"*, con fornitore Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., per le esigenze dell'U.C.E. come previsto dalla Determinazione n. 35 del 28.01.2016;

**Rilevato** necessario ed urgente continuare ad utilizzare n. 1 Fotocopiatrice Multifunzione per un periodo non superiore a 12 mesi al fine di non interrompere un servizio essenziale per le esigenze lavorative dell’U.C.E;

**Verificato** che, in merito all’acquisizione del servizio analogo a quello oggetto del presente provvedimento, è attualmente attivo il bando di Convezione Consip “Apparecchiature Multifunzione 29 – Lotto 1 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni” con il fornitore Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., che propone un periodo di noleggio della durata pari a n. 36 mesi, n. 48 mesi, n.60 mesi e che il lotto minimo proposto, in termini di durata, è superiore alle necessità dell’Ufficio Centralizzato Espropri;

**Considerato che** la Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. ha sempre eseguito con regolarità, impegno e puntualità il servizio oggetto di Convenzione;

**Dato atto** che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**Vista** la proposta contrattuale ricevuta da Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (prot. n. 0003045/19), consistente nella possibilità di continuare a noleggiare per il periodo di 12 mesi n. 1 Fotocopiatrice Multifunzione al canone trimestrale rinegoziato di € 130,00 oltre IVA 22% per un totale di € 634,40 e dato atto che nel bilancio dell’ente esistono risorse sufficienti ed utilizzabili allo scopo;

**Visti** gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato** che in attuazione della sopracitata normativa l’Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG) **Z3E28073FD**.

**Ritenuto** pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, per una durata di 12 mesi, a far data dal 18.04.2019 e fino al 18.04.2020, l’importo presunto di € 520,00 (cinquecentoventi/00), oltre IVA al 22% pari ad € 114,14 (centoquattordici/14), per un totale IVA inclusa di € 634,40 (seicentotrentaquattro/40);

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione, si provvede a valere sui fondi trasferiti dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce “Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione”;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

## DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accettare la proposta contrattuale ricevuta da Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede legale in via Montefalcone, 15 – 20100 Milano (prot. n. 0003045/19), consistente nella possibilità di noleggiare per il periodo di 12 mesi n. 1 Fotocopiatrice Multifunzione;

3. di impegnare per il servizio affidato, per una durata di 12 mesi, dal 18.04.2019 e fino al 18.04.2020, l'importo presunto di € 520,00 (cinquecentoventi/00), oltre IVA al 22% pari ad € 114,14 (centoquattordici/14), per un totale IVA inclusa di € 634,40 (seicentotrentaquattro/40);
4. che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: UF8315;
5. che in relazione a questa procedura di affidamento l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z3E28073FD**;
6. agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sui fondi trasferiti dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce "Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione";
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 12.04.2019

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dell'Aquila  
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

